

## **Servizio Enti Locali ed Elezioni**

( redatto da Teresa Anfosso Dirigente del Servizio)

# **VADEMECUM PER LE FUSIONI DEI COMUNI**

### **I riferimenti normativi**

I principali riferimenti normativi per le fusioni di comuni sono: -

l'art. 133 comma 2 della Costituzione italiana –che dispone

“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.”

l'art. 15 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) allegato 1

-l'art. 1, cc. 116-134 della legge Delrio (l. 56/2014) allegato 2

L'art. 9 dello statuto regionale comma 3

*Articolo 9  
(Referendum consultivo)*

.....

*Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.*

Legge regionale 21 marzo 1994, n.12 Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni (All.4)

Legge regionale 28 novembre 1977, n.44 Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari. ( All.5)

### **L'istanza di fusione e il referendum**

L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione:

- deve riguardare territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa provincia

- deve rispondere a obiettive esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché di più funzionale ed economica organizzazione, gestione ed utilizzazione di servizi di sviluppo organizzativo, gestione dei servizi secondo i principi della normativa sugli enti locali.

La competenza di istituire nuovi Comuni è riconosciuta dal legislatore statale alle Regioni.

È la legge regionale, sentite le popolazioni interessate, a disporre l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione.

La fusione è quindi il risultato di un iter procedurale in capo alla Regione, attraverso l'iniziativa legislativa che può essere esercitata anche dai cittadini, dai consigli comunali e dai consigli provinciali, secondo lo Statuto.

Nel caso in cui l'istanza provenga dai cittadini o dai consigli provinciali o da altri proponenti ai sensi dello Statuto, la stessa deve essere trasmessa ai Comuni interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi Consigli. Nel caso di parere negativo dei Consigli comunali, il Consiglio Regionale deve approvare la deliberazione di indizione del referendum con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Normalmente anche nelle altre regioni sono i consigli comunali che presentano istanza al Consiglio regionale affinché promuova il procedimento legislativo, nel caso in cui gli stessi non possano procedere direttamente a presentare la proposta di legge ai sensi dello Statuto.

L'istanza deve essere accompagnata da una relazione che deve dare conto, secondo quanto richiesto dalla legge regionale 12/1994, di

“

- 1) le condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;
- 2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
- 3) l'esigenza di realizzare una più adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, avuto anche riguardo ai piani ed ai programmi regionali;
- 4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati;
- 5) l'esigenza di assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo;
- 6) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riguardo ad unioni di comuni, a comunità montane, ad unità sanitarie locali, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi.”

Il Consiglio regionale, qualora ritenga accoglibile l'istanza, delibera l'effettuazione della consultazione della popolazione interessata attraverso lo strumento referendario, decidendo sul quesito e sui cittadini chiamati ad esprimersi. Il referendum, è indetto ai sensi della legge 44/1977 e successive modifiche e integrazioni dal Presidente della Giunta fra i 60 e i 90 giorni successivi alla pubblicazione del decreto medesimo.

Gli oneri sono a carico della Regione.

Per la disciplina referendaria, nella fattispecie si tratta di un referendum consultivo- si rinvia alla legge regionale 44/1977 e successive modifiche e integrazioni.

Si vogliono solo rammentare le disposizioni che disciplinano la partecipazione e il quorum.

Per quanto riguarda la partecipazione, la consultazione riguarda le popolazioni interessate dalla fusione e quindi quella dei due o più comuni che intendono procedere alla fusione. Fra gli aventi diritto sono compresi i residenti all'estero iscritti nelle liste del comune e i cittadini comunitari iscritti nelle speciali liste aggiunte.

Il quorum partecipativo è fissato dalla legge regionale 44 cit. nel 30 per cento degli aventi diritto.

Il referendum si intende accolto se la maggioranza assoluta dei votanti si esprime favorevolmente in ogni comune che ha partecipato alla consultazione

Dopo, la pubblicazione dell'esito del referendum, il Consiglio regionale deve esprimersi sul progetto di legge entro 60 giorni.

### **La legge di fusione**

Con la deliberazione con la quale il Consiglio ha deliberato l'effettuazione del referendum viene dato mandato alla Giunta di elaborare il relativo disegno di legge entro 30 giorni dalla deliberazione medesima. Pertanto il DDLR sulla fusione è già in Consiglio Regionale quando si tiene il referendum, si nota che questo e gli altri termini fissati dalla legge danno certezza alla tempistica di tutto l'iter per la fusione.

La legge di fusione disciplina:

- Il nome del nuovo comune specificando il territorio , anche con riferimento cartografico ,dei comuni che si fondono
- La data dell'istituzione del nuovo comune di solito coincidente con il 1° gennaio per semplicità amministrativa e contabile
- L'estinzione dei comuni oggetto della fusione, e la decadenza degli organi, salvo gli organi di revisione contabile che restano in carica fino all'approvazione dei rendiconti dei comuni estinti.
- La successione del nuovo comune nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei comuni oggetto della fusione
- La nomina di un commissario governativo che resta in carica fino all'insediamento dei nuovi organi a seguito delle elezioni amministrative
- I principali riferimenti per l'organizzazione amministrativa provvisoria che dovranno essere proposti d'intesa dai sindaci dei comuni oggetto di fusione
- L'istituzione di un organismo consultivo composto dagli ex sindaci che collabora con il commissario
- La vigenza degli atti dei preesistenti comuni fino all'approvazione dei nuovi atti da parte del commissario o del nuovo comune
- L'approvazione del nuovo statuto e regolamento interno del nuovo consiglio comunale
- I contributi per la fusione e la priorità nei programmi e provvedimenti regionali di settore

## **Le problematiche che emergono in un processo di fusione**

Le opportunità e le criticità di una fusione riguardano innanzitutto gli aspetti politico istituzionali.

I fattori da considerare in una prospettiva politico istituzionale sono

- la dimensione e le caratteristiche socio economiche degli enti
- la volontà della cittadini dei due diversi comuni di addivenire ad una unica entità politico amministrativa
- l'accordo fra gli amministratori coinvolti

C'è inoltre un aspetto amministrativo e tecnico di cui tener conto per procedere all'unificazione dei servizi e delle funzioni fra i due comuni. Si individua una dimensione

- organizzativa
- economico finanziaria
- della dotazione organica

di cui tener conto.

Il percorso di fusione deve quindi prendere in considerazione l'importanza della comunicazione sia esterna verso i cittadini in vista del referendum sia interna , Occorre promuovere la fusione e illustrare il progetto sul nuovo ente quanto ad attività e servizi e quindi far capire quella che sarà la futura organizzazione.

Occorre che gli apparati politici illustrino i vantaggi che si intendono conseguire affrontando le resistenze di coloro che temono di perdere l'autonomia sul proprio territorio e l'identità del proprio municipio.

L'analisi della dimensione finanziaria può prendere come partenza la somma degli aggregati di bilancio per un determinato periodo dei comuni interessati. Sicuramente si realizzerà un risparmio sugli organi istituzionali, sulla segreteria e sul servizio finanziario. Uno studio della Regione Emilia Romagna stima a regime un risparmio del 40% della spesa degli organi istituzionali e del 10% sulla segreteria e servizi finanziari.

La dotazione del personale dei comuni pre fusione costituisce la base per elaborare la riorganizzazione dei servizi nel comune unico e la possibilità anche di ricorrere a nuove assunzioni in ragione della normativa più favorevole per le fusioni.

Si può anche individuare ai fini organizzativi un percorso di comunicazione interna verso il personale illustrando quelli che saranno i compiti e le competenze del personale nel nuovo comune.

In conclusione appare importante la partecipazione attraverso la creazione di percorsi di discussione pubblica al fine di creare consapevolezza delle opportunità che la fusione comporta e far emergere opinioni e timori cui può essere fornita un'adeguata risposta

In sintesi, le opportunità della fusione sono in termini di

- Politiche di respiro più ampio
- Maggiore rappresentatività di un ente di maggiori dimensioni
- Economie di scala
- La maggiore specializzazione dei funzionari
- La riduzione dei costi della politica

### **Contributo statale per le fusioni**

Il TUEL prevede per le fusioni sia contributi regionali che statali.

La nostra Regione per motivi di contenimento della spesa ha deciso di non concedere dal 2017 nuovi contributi per le fusioni, già disciplinati dalla l.r. 12/1994.

Per i comuni della Liguria che intendono avviare un processo di fusione restano solo i contributi statali.

La legge di stabilità 2017 aumenta il contributo statale per i Comuni istituiti tramite fusione di cui all'art. 20 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 ( allegato 3 ).

**Gli incentivi erogati dal Ministero dell'Interno**, già stabiliti al 20% dei trasferimenti erariali 2010 poi aumentati al 40%, con la legge di stabilità del 2017 **sono saliti al 50%**

Rimane invariato il tetto dei 2 milioni di euro massimi a beneficiario e i 30 milioni complessivi destinati al finanziamento del Fondo dedicato.

**La previsione normativa per il 2017 porta il contributo statale a pesare fra il 12 e il 14% delle spese correnti per ciascun Comune**, secondo una stima della Regione Emilia Romagna

La quantificazione del contributo annuale che deriva dai fondi erariali e dal numero di enti che annualmente ne hanno diritto, è garantita nel limite massimo dei fondi stanziati.

Ai fini dell'attribuzione delle risorse la regione deve inviare al Ministero dell'Interno- Direzione Centrale della Finanza locale copia della legge di fusione.

La proposta della legge di bilancio dello Stato per il 2018 eleva al 60% la percentuale dei trasferimenti erariali 2010 quale incentivo per le fusioni a decorrere dal 2018 ed aumenta di 10 milioni di euro la dotazione del fondo , che sale quindi a 46 milioni.

Viceversa non ci sono deroghe per l'obbligo del pareggio di bilancio per i comuni nati da una fusione, in quanto le norme di favore previste per il patto di stabilità, non son stare riproposte per il nuovo obbligo del pareggio.

## **La fusione e gli obblighi di gestione associata delle funzioni comunali**

Come è noto il DL 78/2010 prevede la gestione obbligatoria delle funzioni comunali secondo tempistiche più volte prorogate.

Nel caso in cui il nuovo comune superi la soglia di abitanti prevista per la gestione associata delle funzioni fondamentali che per la Regione Liguria è 2.100 abitanti, lo stesso può conservare piena autonomia sulla gestione dei servizi all'interno del nuovo ente.

### **Il passaggio di consegne al nuovo comune**

In attesa delle elezioni dei nuovi organi – Sindaco, Consiglio e Giunta - viene nominato un Commissario con decreto del Prefetto . Il commissario si occupa dell'amministrazione e approva gli atti ( statuto e regolamenti ) che precedono l'insediamento della nuova amministrazione.

Il Commissario può essere affiancato da un comitato consultivo dei Sindaci che senza maggiori oneri per la finanza pubblica può coadiuvarlo sino all'elezione dei nuovi organi. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

I consiglieri comunali cessati continuano a esercitare gli incarichi esterni negli organi di secondo livello fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

Analogamente tutti i soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni continuano a esercitare il loro mandato sino alla nomina dei successori.

Il fondo per la produttività dei comuni preesistenti confluisce nel nuovo fondo del comune con la medesima finalità.

Gli atti normativi e regolamentari , i piani, gli strumenti urbanistici rimangono in vigore per il territorio e la popolazione di riferimento fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune.

Gli organi di revisione contabile decadono dalla data di istituzione del nuovo comune , sino alla nomina del nuovo organo da parte del nuovo comune. Le funzioni sono svolte dai revisori del comune con maggior numero di abitanti.

Il bilancio del nuovo comune è approvato nei termini previsti. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume a riferimento la somma delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

Il nuovo comune approva il rendiconto dei bilanci dei comuni estinti e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni di bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

## **Gli adempimenti dopo la fusione**

Il Commissario straordinario deve approvare il nuovo statuto, qualora non vi abbiano provveduto i comuni pre fusione come previsto dalla legge Delrio, attivare il sito internet e adottare i regolamenti necessari.

L'Amministrazione Regionale invia copia della legge ai fini degli adempimenti conseguenti a

- Ministeri
  - ISTAT
  - Istituto Geografico Militare
  - Agenzia delle Entrate
  - Agenzia del Demanio
  - INPS
  - INAIL
  - Poste Italiane
- 
- Direzioni della Regione
  - ASL
  - ARTE
  - ARPAL
  - ARSEL
  - ALISA
  - AR Promozione Turistica
  - FILSE
- 
- Corte d'Appello di Genova
  - Tribunale
  - Ufficio Regionale Scolastico
  - Banca d'Italia
  - Direzione Regionale Agenzia delle Entrate
  - Comando regionale dei Carabinieri
  - Questura

Al Comune nuovo è necessario avere

- un nuovo codice ISTAT , attribuito in base alla comunicazione della Regione
- un nuovo codice catastatale, una nuova partita IVA e un nuovo codice fiscale rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, da richiedere da parte del comune

- una nuova abilitazione Entratel, da richiedere da parte del comune
- trascrivere il passaggio di proprietà dei veicoli comunali al PRA

Per il passaggio dei dipendenti comunali sarà necessario procedere alla comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e all'INPS-INPDAP e INAIL.

Le disposizioni contrattuali prevedono che i passaggi dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni o di personale sono oggetto di concertazione.

Il nuovo consiglio comunale approverà un nuovo stemma e gli emblemi del nuovo comune , da sottoporre al riconoscimento del Servizio di Araldica . L'iter si conclude con il Decreto del Presidente della Repubblica

Il nuovo comune può procedere all'istituzione del giorno del patrono ai fini civili , giorno festivo per i lavoratori.

Il nuovo numero di CAP , comunicato dalle Poste deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate per essere associato alla nuova toponomastica.

#### Tesoreria

Il Comune nuovo dovrà avere un servizio di tesoreria senza interruzione rispetto ai pre esistenti comuni. Il servizio potrà anche essere affidato mediante procedura negoziata aperta fra i tesorieri dei due comuni che si fondono.

#### Catasto e conservatoria

Il nuovo comune deve inviare alla Direzione Regionale del catasto dell'Agenzia delle entrate la variazione catastale del territorio del nuovo comune .

Inoltre occorre informare la Conservatoria presso la quale sono registrati gli atti .

#### Sezioni elettorali e presidenti di seggio

Il nuovo Comune procede all'individuazione delle sezioni elettorali e in collaborazione con il Presidente del Tribunale alla creazione di un nuovo albo dei Presidenti di seggio

#### Toponomastica

Con la nascita del nuovo comune tutti gli indirizzi si modificano per variazione del comune di residenza.

In una seconda fase occorre eliminare le duplicazioni di nomi di strade e piazze che possono verificarsi fondendo i due comuni.

Al momento della revisione toponomastica si può cercare di modificare il meno possibile di una via aggiungendo ad es. la località ed evitare di modificare i numeri civici.

Il Comune deve quindi inviare una comunicazione a cittadini e imprese della variata toponomastica.

### Anagrafica

Il Comune registra direttamente la variazione toponomastica nell'archivio anagrafico.

Per carta d'identità, licenza di pesca, porto d'armi e tesserino di caccia il cambio di denominazione di indirizzo non comporta aggiornamento o sostituzione dei documenti già rilasciati. L'indirizzo viene aggiornato in caso di sostituzione del documento scaduto.

Il Comune invia ai residenti con più di 16 anni di età una apposita dichiarazione da conservare insieme alla patente e alla carta di circolazione, senza ulteriori adempimenti. Le aziende proprietarie di autoveicoli allegano copia della dichiarazione inviata dal Comune a ogni carta di circolazione, conservando l'originale. Patente e carta di circolazione verranno aggiornati in occasione del primo rinnovo o rifacimento del documento.

Il passaporto non reca la residenza e quindi non è necessario alcuna procedura di modifica.

### Utenze

Il Comune trasmette la modifica della toponomastica ai diversi gestori dei servizi, che provvederanno a variare il proprio indirizzario delle utenze.

### Camera di commercio, Albo delle imprese artigiane e Albi professionali

Il Comune invia alla Camera di Commercio una comunicazione di variazione di indirizzo riguardante ciascuna impresa insediata nel territorio comunale.

L'Ente camerale annota le variazioni per l'attività di sua competenza, tra cui l'Albo delle imprese artigiane, senza alcuna spesa a carico dell'azienda, anche nel caso in cui il cambiamento toponomastico riguardi la sede principale.

Il Comune invia anche la comunicazione agli Enti provinciali competenti per le attività agricole.

La comunicazione agli albi professionali è a cura di singoli professionisti

### Agenzia delle entrate

Ciascuna azienda avente sede nel territorio deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione dei dati presentando apposito modello.

## Allegato 1

### **“Art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni <sup>(2)</sup>**

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. <sup>(3)</sup>

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

### **Art.16**

#### **Municipi**

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione .

## Allegato 2

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 16 del testo unico](#), il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'[articolo 15, comma 2, del testo unico](#) è sostituito dal seguente:  
*«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».*

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal [comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 151, comma 1, del testo unico](#), entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'[articolo 163 del testo unico](#), per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'[articolo 37, comma 4, del testo unico](#), la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal [comma 1 dell'articolo 15 del testo unico](#), il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. (omissis)

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

## Allegato 3

art.1, comma 447 della legge 447.

All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».

### Art. 20 DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.

4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000,

§ 1.7.33 - L.R. 21 marzo 1994, n. 12.

**Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni.**

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 30/03/1994 )

**TITOLO I (1)**  
**COOPERAZIONE**

*Artt. 1. - 4.*

(Omissis)

**TITOLO II**  
**PROCEDIMENTO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI**

*Art. 5. (Presupposti dei provvedimenti legislativi).*

1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali avviene con legge regionale, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

2. L'istituzione di nuovi comuni o il mutamento delle circoscrizioni comunali devono rispondere ad obiettive esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché di più funzionale ed economica organizzazione, gestione ed utilizzazione di servizi, secondo i principi stabiliti dalla l. n. 142/1990 .

3. Si può procedere al mutamento della denominazione del comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero nelle ipotesi indicate all'art. 9. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

*Art. 6. (Iniziativa legislativa) (2)*

1. Le iniziative legislative relative all'istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivate con particolare riferimento ai presupposti previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3.

2. L'iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 è esercitata anche dai cittadini, dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali.

3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all'articolo 10 deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 11.

*Art. 6 bis. (Istanza) (3)*

1. I Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 6, non sussistendo i presupposti previsti dallo Statuto regionale, nonché le Comunità montane, al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, possono presentare istanza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinché si promuova il necessario procedimento; le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalità indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 .

2. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione che indichi la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 11.

*Art. 7. (Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza) (4)*

1. Le iniziative legislative di cui all'articolo 6 e le istanze di cui all'articolo 6 bis sono trasmesse dall'Ufficio di Presidenza, entro sette giorni dalla data di presentazione, ai Comuni e alle Comunità montane interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi Consigli.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Comunità montane che siano promotori dei progetti di legge e delle istanze.

3. Il Consiglio regionale, qualora ritenga proponibile l'iniziativa legislativa o accoglibile l'istanza, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel caso in cui il parere dei Consigli comunali sia contrario, il Consiglio regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 38 della l.r. 44/1977 con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di presentazione di istanza, con la stessa deliberazione il Consiglio regionale affida alla Giunta l'incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge.

5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al comma 4, decorso un anno da tale deliberazione, l'istanza o il progetto di legge può essere ripresentato e l'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.

*Art. 8. (Istituzione di nuovi comuni).*

1. L'istituzione di nuovi comuni può avere luogo nei seguenti casi:

a) fusione di due o più comuni contermini;

b) costituzione in comune o in comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parti di territorio di uno stesso comune o di comuni distinti.

*Art. 9. (Modificazione delle circoscrizioni comunali).*

1. Danno luogo a modificazione delle circoscrizioni comunali:

- a) l'incorporazione di un comune in un altro contermino;
- b) l'ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermino di altro comune.

*Art. 10. (Programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di piccoli comuni).*

1. La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni con eventuale istituzione di municipi, previo parere degli enti locali interessati.

2. Tale programma indica le ipotesi di modifica territoriale, di fusione dei piccoli comuni, di istituzione di unioni intercomunali, prevedendo le relative delimitazioni territoriali e specificando i tempi di attuazione.

3. Al fine di consentire l'espressione del parere di cui al 1° comma ai comuni, alle province e alle comunità montane interessate alla collaborazione del programma, la Giunta regionale provvede a far pubblicare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso - contenente l'indicazione delle linee di orientamento, dei tempi di attuazione e dei provvedimenti di natura finanziaria - con invito a far pervenire proposte ed osservazioni. Queste possono anche riferirsi ad esigenze territoriali con particolare riguardo alle situazioni in cui l'attuale dimensione comunale non consente la presenza di apparati amministrativi adeguati.

4. Le proposte ed osservazioni formulate dagli enti locali interessati devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al 3° comma.

5. Il programma di cui al presente articolo viene approvato dal Consiglio regionale e aggiornato ogni cinque anni.

6. La Giunta regionale presenta, entro i tre mesi successivi, i disegni di legge conseguenti dall'approvazione del programma.

*Art. 11. (Criteri per la predisposizione del programma).*

1. Il programma di cui all'art. 10 è predisposto sulla base dei presupposti indicati dall'art. 5 e tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a) in caso di istituzione di un nuovo comune secondo le modalità di cui alla lett. b) dell'art. 8 occorre:

1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e che la sua costituzione non comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;

2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;

3) che sussista una obiettiva separazione, in rapporto alla situazione dei luoghi ed alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e quelli originari;

b) nei casi di fusione di due o più comuni contermini e nei casi di modificazione delle circoscrizioni comunali previsti dall'art. 9, occorre valutare:

1) le condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;

2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;

3) l'esigenza di realizzare una più adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, avuto anche riguardo ai piani ed ai programmi regionali;

4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati;

5) l'esigenza di assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo;

6) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riguardo ad unioni di comuni, a comunità montane, ad unità sanitarie locali, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi.

2. Il programma indica i criteri generali relativi alle modalità di erogazione, di utilizzazione e di riparto dei contributi di cui agli artt. 12 e 17.

*Art. 12. (Contributi straordinari per la fusione di comuni). (8)*

*(Omissis)*

*Art. 13. (Istituzione di municipi).*

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui la legge regionale istitutiva del nuovo comune può disporre che nel territorio dei comuni fusi siano istituiti, ai sensi dell' art. 12 della l. n. 142/1990 e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, municipi, con il compito di gestire i servizi di base, nonché le altre funzioni eventualmente delegate dal comune.

2. I comuni originari sono comunque eretti a sede di municipio conservando la denominazione in atto ed eventuali altri municipi possono essere istituiti per scorporo dal loro territorio.

3. Le istituzioni di municipi devono essere previste nel programma di cui all'art. 10.

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL REFERENDUM**

*Art. 14. (Indizione del referendum consultivo). (5)*

(Omissis)

*Art. 15. (Modalità di indizione e svolgimento del referendum). (6)*

**TITOLO IV (7)**  
**UNIONI DI COMUNI**

*Art. 16. (Contributi straordinari per la costituzione di unioni di comuni).*

(Omissis)

**TITOLO V**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

*Art. 17. (Determinazione di sedi comunali e municipali, mutamenti, denominazioni delle frazioni e delle borgate, delimitazione territoriale delle frazioni).*

1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali interessati relative:

- a) alla determinazione della sede comunale e municipale in relazione alle esigenze economiche, sociali ed amministrative;
- b) alla delimitazione territoriale delle frazioni finalizzata ad una migliore attuazione degli interessi locali;
- c) alla determinazione e rettifica dei confini comunali.

*Art. 18. (Disposizioni per la vigilanza).*

1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di iniziativa in ordine alle funzioni delegate.
2. In caso di persistente inattività dell'ente delegato la Giunta regionale dispone ai sensi dell'art. 66 dello Statuto la revoca della delega.
3. La Giunta regionale trasferisce alle province con proprio provvedimento le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

*Art. 19. (Successione nei rapporti).*

1. La regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali è delegata alla provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dal provvedimento legislativo regionale di variazione delle circoscrizioni.

2. I regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni di origine restano in vigore sino a quando non vi provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

*Art. 20. (Determinazione e rettifica dei confini).*

1. Qualora il confine tra due o più comuni non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto, i comuni interessati possono proporre la determinazione o, se occorre, la rettifica dei confini mediante accordo.

2. Qualora i comuni non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, il provvedimento è assunto dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 18, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri enti interessati, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora i comuni appartengano a province diverse.

*Art. 21. (Norma transitoria).*

1. Fino all'adozione delle procedure specifiche previste dalla normativa sull'area metropolitana, per gli interventi relativi ai comuni in essa ricompresi, oltre ai criteri di cui all'art. 11 dovrà essere rispettato, nell'ambito di quanto previsto dalla l.r. 22 luglio 1991, n. 12, il criterio di coerenza con i confini territoriali dell'area stessa.

*Art. 22. (Norma finale).*

1. In applicazione dell'art. 61, 1° comma, della l. n. 142/1990 cessano le competenze regionali sugli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei consorzi tra enti locali anche se esercitate per delega.

2. Restano ferme le disposizioni di cui alla l.r. 6 giugno 1988, n. 21 «Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria» per quanto concerne le forme associative fra enti locali in materia di assistenza sociale.

*Art. 23. (Norma finanziaria).*

(Omissis).

---

**Note**

(1) Titolo abrogato dall' art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .

(2) Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6 .

(3) Articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6 .

- (4) Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6 .
- (5) Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e abrogato dall' art. 3 della L.R. 29 marzo 2004, n. 6 .
- (6) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 .
- (7) Titolo abrogato dall' art. 63 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24 .
- (8) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti di fusione avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2016.

**Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.**

(Bollettino Ufficiale n. 49, del 14/12/1977 )

**TITOLO I**  
**INIZIATIVA POPOLARE**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1. (Titolari dell'iniziativa popolare).*

Il diritto di iniziativa previsto nell'art. 9 dello Statuto per la formazione delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione;
- 2) ad ogni Consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o ad uno o più Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;
- 3) ad almeno cinque Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente 20.000 elettori;
- 4) ad ogni Consiglio provinciale.

*Art. 2. (Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare).*

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione; ed i provvedimenti relativi;
  - a) all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
  - b) all'assunzione e alla cessione di partecipazioni regionali;
  - c) alla nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché dei rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale;
  - d) alla formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
  - e) alla designazione dei componenti di commissioni o di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dallo Statuto e dalle leggi;
  - f) al riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;
  - g) alla designazione, a norma dell'art. 83, secondo comma della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
  - h) alla formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione;
  - i) alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali.

**CAPO II**  
**INIZIATIVA DEGLI ELETTORI**

*Art. 3. (Modalità).*

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli o di una proposta di provvedimento sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1, della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

*Art. 4. (Assistenza dell'Ufficio legislativo nella redazione delle proposte).*

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'Ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione, salvo i limiti fissati dall'art. 15 dello Statuto.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2: il provvedimento di diniego, adottato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

*Art. 5. (Numerazione, dotazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme).*

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano al competente ufficio del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dal predetto ufficio del Consiglio il quale attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di provvedimento.

L'ufficio del Consiglio di cui al comma 1 restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati.

Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

#### *Art. 6. (Raccolta delle firme).*

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all' art. 8 della L. 25 maggio 1970, n. 352 per quanto applicabili.

#### *Art. 7. (Deposito della proposta).*

La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori.

Il competente ufficio del Consiglio, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data del deposito della documentazione.

Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta e il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

#### *Art. 8. (Decadenza della proposta).*

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente Commissione consiliare non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'art. 11 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

#### *Art. 9. (Spese di autenticazione).*

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

#### *Art. 10. (Verifica e computo delle firme).*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito della proposta, procede alla verifica dei fogli e delle firme presentate nonché al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e, qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

La proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla verifica e all'eventuale regolarizzazione.

#### *Art. 11. (Esame e discussione).*

L'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 32, comma 3, dello Statuto, nella prima seduta successiva all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno, ne stabilisce, con priorità su ogni altro oggetto, la data di inizio dell'esame nella competente Commissione e in Consiglio regionale.

#### *Art. 12. (Presenza dei promotori nella Commissione consiliare - Esame del Consiglio).*

In sede di Commissione consiliare i primi cinque promotori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

### **CAPO III INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI**

#### *Art. 13. (Modalità dell'iniziativa).*

I Comuni e le Province, ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 1, esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione, da parte dei relativi Consigli a maggioranza dei Consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in

articoli o dello schema di provvedimento.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte dei più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'art. 1.

Possono partecipare alla seduta della Commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, tre Consiglieri per ciascun Comune e cinque per ogni Provincia che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni Consigliere comunale può votare per due nomi, ogni Consigliere provinciale per tre.

Per quanto attiene all'iscrizione nell'ordine del giorno e all'esame della proposta in Commissione e in Consiglio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10, secondo comma, 11 e 12, secondo e terzo comma.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

*Art. 14. (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale).*

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

*Art. 15. (Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi).*

Una Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti, ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

## **TITOLO II REFERENDUM POPOLARE**

### **CAPO I REFERENDUM ABROGATIVO**

*Art. 16. (Titolari dell'iniziativa).*

Il diritto a promuovere referendum popolare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento della Regione spetta ad almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

*Art. 17. (Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo).*

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie e di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) i provvedimenti indicati nelle lettere da a) ad i) dell'art. 2 della presente legge.

*Art. 18. (Modalità per promuovere il referendum).*

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum ne dà notizia.

*Art. 19. (Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilità).*

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare: in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del provvedimento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di una o più articoli di legge o di provvedimento, la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione; la medesima norma si applica anche quando sia richiesta l'abrogazione di parte di un provvedimento non redatto in articoli;

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art. 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

#### *Art. 20. (Norme procedurali).*

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano al competente Ufficio del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione... » seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

#### *Art. 21. (Presentazione della richiesta di referendum, verifica delle firme).*

Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto debbono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Un funzionario dell'Ufficio dà atto mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

L'Ufficio di Presidenza compie le operazioni stabilite dal primo comma dell'art. 10 entro il 31 ottobre successivo.

#### *Art. 22. (Unificazione di proposte di referendum).*

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del primo comma dell'articolo successivo.

#### *Art. 23. (Indizione e data del referendum).*

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 31 maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

#### *Art. 24. (Pubblicità del decreto di indizione del referendum).*

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Genova e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali e ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

#### *Art. 25. (Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum).*

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

#### *Art. 26. (Inefficacia del referendum già indetto).*

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il provvedimento e le disposizioni sottoposte a referendum siano abrogate, modificate o dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

#### *Art. 27. (Modalità e giorno della votazione).*

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso. (4)

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

#### *Art. 28. (Schede per il referendum abrogativo).*

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche dei modelli riprodotti alle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

#### *Art. 29. (Uffici provinciali e Ufficio regionale per il referendum - composizione dei seggi).*

I seggi elettorali sono composti come previsto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e presso la Corte d'Appello di Genova sono costituiti, rispettivamente, gli Uffici provinciali e l'Ufficio regionale per il referendum.

Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'Ufficio regionale, del segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

#### *Art. 30. (Spese per adempimenti dei Comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali).*

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché a quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.

La Regione può anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti.

I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

#### *Art. 31. (Operazioni dell'Ufficio provinciale).*

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'Ufficio regionale.

#### *Art. 32. (Operazioni dell'Ufficio regionale).*

L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

#### *Art. 33. (Contestazioni e reclami).*

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

#### *Art. 34. (Pubblicazione dell'esito del referendum).*

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del provvedimento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 32, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### *Art. 35. (Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta).*

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

*Art. 36. (Operazioni e propaganda elettorali).*

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

**CAPO II**  
**REFERENDUM CONSULTIVI**

*Art. 37. (Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati).*

Prima di procedere all'approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento, non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Il potere d'iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al Consiglio regionale l'adozione di leggi o provvedimenti.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

*Art. 38. (Referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali).*

Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 11, ultimo comma dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, 1° comma, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al 1° comma.

4 bis. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito "cittadini dell'Unione", residenti nei comuni interessati dalla consultazione di cui al primo comma. (5)

4 ter. I cittadini dell'Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza). (6)

Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;

b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva (1) .

Le norme di cui al precedente comma non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti (2) .

*Art. 39. (Decreto di indizione del referendum consultivo).*

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 37 e 38, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Art. 40. (Norme applicabili ai referendum consultivi).*

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 27, 29, 30, 31, 32, 34.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti Uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.

Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 25 e 26.

*Art. 41. (Schede per il referendum consultivo).*

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

*Art. 42. (Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione).*

Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. *Nei referendum consultivi obbligatori per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione fra comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta. (3)*

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Art. 43. (Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum).*

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE**

*Art. 44. (Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum).*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

*Art. 45. (Disposizione finanziaria).*

(Omissis)

---

#### **Note**

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 .

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 .

(3) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 27, successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2013, n. 38 ed ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

(4) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n. 4.

(5) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n. 4.

(6) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n. 4.